

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

**N. 48**

## **ATTO DEL GOVERNO**

### **SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE**

Schema di decreto ministeriale recante la disciplina  
delle classi dei corsi di laurea triennale

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127)*

---

**(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 14 settembre 2006)**

---



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTO l'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni;;

VISTO l'articolo 11, commi 1 e 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341;

VISTI gli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 27 gennaio 1998, n. 25;

VISTO l'articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 ;

VISTA la legge 19 ottobre 1999, n. 370 ed in particolare l'articolo 6, comma 6;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

VISTI il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 23 dicembre 1999 concernente la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari, e successiva rettifica, nonché il decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 4 ottobre 2000 concernente la rideterminazione e l'aggiornamento dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie, ed il DM 18 marzo 2005;

VISTA la Dichiarazione di Bologna del 19 giugno 1999 e i Comunicati di Praga del 19 maggio 2001, di Berlino del 19 settembre 2003 e di Bergen del 20 maggio 2005, relativi all'armonizzazione dei sistemi dell'Istruzione Superiore dei paesi dell'area europea;

PRESO ATTO, in particolare, di quanto il Comunicato di Bergen prevede circa gli schemi di riferimento per i titoli e circa la specificazione degli obiettivi didattici in termini di risultati di apprendimento attesi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 30 aprile 2004, prot.9/2004, relativo all'anagrafe degli studenti ed al diploma supplement;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 27 gennaio 2005, n. 15 e successive modificazioni, relativo alla banca dati offerta formativa e alla verifica del possesso dei requisiti minimi;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 11 ottobre 2004 e successive modificazioni, con il quale sono stati costituiti i tavoli tecnici al fine di rideterminare le classi dei corsi di studio ai sensi del D.M. 270/2004, composti dai presidenti delle Conferenze dei presidi delle facoltà interessate e dai presidenti degli Ordini professionali interessati;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'articolo 13, comma 2 del D.M. 270/2004 e vista la mozione della stessa Conferenza del 7 marzo 2006;



*Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

VISTI i pareri del Consiglio universitario nazionale (CUN), resi nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005 e nell'adunanza dell'11 gennaio 2006;

VISTI i pareri del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), dell'1/2 settembre 2005 e del 3 febbraio 2006;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il 21 febbraio 2006 ed il 1° marzo 2006;

RILEVATO che il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 16 marzo 2006 concernente la determinazione delle classi di laurea è stato restituito con osservazioni dalla Corte dei Conti con nota del 5 maggio 2006, prot. n. 106/94 e che lo stesso è stato ritirato dal Ministro dell'università e della ricerca con nota 3741.8.7 Gab. del 22 maggio 2006;

RITENUTO opportuno procedere ad alcune modifiche ed integrazioni nel testo del decreto stesso;

SENTITA la Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) per quanto riguarda il termine di cui all'art.13, comma 2 del D.M. 270/2004;

VISTO il parere del Consiglio universitario nazionale (CUN), reso nell'adunanza del \_\_\_\_\_ ;

VISTO il parere del Consiglio nazionale degli studenti universitari (CNSU), del \_\_\_\_\_ ;

ACQUISITI i pareri della VII Commissione permanente del Senato della Repubblica e della VII Commissione permanente della Camera dei deputati, resi rispettivamente il \_\_\_\_\_ ;



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Emana il seguente Decreto

### Disciplina delle classi di laurea triennali

#### Art.1

1. Il presente decreto definisce, ai sensi dell'articolo 4 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le classi dei corsi di laurea individuate nell'allegato, che ne costituisce parte integrante, e si applica a tutte le università statali e non statali, ivi comprese le università telematiche.
2. Le università, nell'osservanza dell'articolo 9 del predetto decreto ministeriale, procedono all'istituzione dei corsi di laurea individuando le classi di appartenenza.
3. Qualora l'ordinamento didattico di un corso di laurea soddisfi i requisiti di due classi differenti, l'università può istituire il corso di laurea come appartenente ad ambedue le classi, fermo restando che ciascuno studente deve indicare al momento dell'immatricolazione la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio.
4. I regolamenti didattici di ateneo, disciplinanti gli ordinamenti didattici dei corsi di studio di cui al comma 1, sono redatti in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 11 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 e del presente decreto.
5. In attuazione del comma 4 le università modificano i vigenti regolamenti didattici di ateneo a decorrere dall'anno accademico 2007/2008 ed entro l'anno accademico 2009/2010. A decorrere dall'anno accademico 2010/2011 le classi di laurea di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 (Gazzetta Ufficiale n. 170 del 19 ottobre 2000) sono soppresse, fatto salvo quanto previsto nell'articolo 7.
6. Le modifiche sono approvate dalle università in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi di laurea con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.
7. Le modifiche possono riguardare anche singoli corsi di laurea ma devono comunque prevedere l'adeguamento contemporaneo di tutti i corsi di laurea attivati nella medesima classe.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

8. L'attivazione di corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto deve prevedere la contestuale disattivazione da parte dell'ateneo dei paralleli corsi di laurea afferenti alle classi di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000.

9. Ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, l'attivazione di un corso di laurea con i nuovi ordinamenti di cui al presente decreto può essere disposta esclusivamente nel caso in cui insegnamenti corrispondenti ad almeno 90 crediti siano tenuti da professori o ricercatori inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari e di ruolo presso l'ateneo, ovvero in ruolo presso altri atenei sulla base di specifiche convenzioni tra gli atenei interessati. Nessun professore o ricercatore di ruolo può essere conteggiato in totale più di due volte per insegnamenti comunque tenuti sia nel proprio che in altri atenei.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Art. 2

1. I regolamenti didattici di ateneo disciplinano le modalità attraverso le quali un corso di laurea può essere realizzato con il concorso di più facoltà della stessa università o di più università.



## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art. 3

1. Per ogni corso di laurea, i regolamenti didattici di ateneo determinano i crediti assegnati a ciascuna attività formativa, specificando quali di esse contribuiscono al rispetto delle condizioni previste negli allegati al presente decreto. A tale scopo, limitatamente alle attività formative previste nelle lettere a) e b) dell'articolo 10, comma 1, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, sono indicati il settore o i settori scientifico-disciplinari di riferimento e il relativo ambito disciplinare.

2. I regolamenti didattici di ateneo stabiliscono il numero di crediti da assegnare ai settori scientifico-disciplinari ricompresi in ambiti disciplinari per i quali il numero stesso non sia specificato nell'allegato.

3. Limitatamente alle attività formative caratterizzanti, qualora negli allegati siano indicati più di tre ambiti disciplinari per ciascuno dei quali non sia stato specificato il numero minimo dei relativi crediti, i regolamenti didattici di ateneo individuano per ciascun corso di studio i settori scientifico-disciplinari afferenti ad almeno tre ambiti, funzionali alla specificità del corso stesso, ai quali riservare un numero adeguato di crediti.

4. Gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea devono assicurare agli studenti una solida preparazione sia nelle discipline di base che in quelle caratterizzanti, garantendo loro la possibilità di un approfondimento critico degli argomenti anche evitando la dispersione del loro impegno su un numero eccessivo di discipline, di insegnamenti o dei relativi moduli. Devono altresì assicurare agli studenti la possibilità di svolgere tutte le attività formative di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, fissando, per quelle previste alle lettere a) e b), un numero minimo totale di crediti rispettivamente pari a 12 e a 18.

5. Per quanto riguarda le attività formative autonomamente scelte dallo studente, ai sensi dell'articolo 10, comma 5, lett. a) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i regolamenti didattici di ateneo assicurano la libertà di scelta tra tutti gli insegnamenti attivati nell'ateneo, consentendo anche l'acquisizione di ulteriori crediti formativi nelle discipline di base e caratterizzanti.

6. I regolamenti didattici di ateneo determinano i casi in cui la prova finale è sostenuta in lingua straniera.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

7. Nel definire gli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, le università specificano gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea, e individuano gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT.

8. Relativamente al trasferimento degli studenti da un corso di laurea ad un altro, ovvero da un'università ad un'altra, i regolamenti didattici assicurano il riconoscimento del maggior numero possibile dei crediti già maturati dallo studente, secondo criteri e modalità previsti dal regolamento didattico del corso di laurea di destinazione, anche ricorrendo eventualmente a colloqui per la verifica delle conoscenze effettivamente possedute. Quando il trasferimento è effettuato tra corsi di laurea appartenenti alla medesima classe, la quota di crediti relativi al medesimo settore scientifico-disciplinare direttamente riconosciuti allo studente non può comunque essere inferiore al 50% di quelli già maturati. Tale limite percentuale non si applica nel caso di studenti provenienti da università telematiche. Il mancato riconoscimento di crediti deve comunque essere adeguatamente motivato.





## *Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

### Art.4

1. Le competenti strutture didattiche determinano, con il regolamento didattico del corso di laurea, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, secondo criteri di stretta funzionalità con gli obiettivi formativi specifici del corso.

2. Le università garantiscono l'attribuzione a ciascun insegnamento attivato di un congruo numero di crediti formativi, evitando la parcellizzazione delle attività formative. In ciascun corso di laurea non possono comunque essere previsti in totale più di 20 esami o verifiche di profitto, anche favorendo prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati. In tal caso i docenti titolari degli insegnamenti o moduli coordinati partecipano alla valutazione collegiale complessiva del profitto dello studente con modalità previste nei regolamenti didattici di ateneo ai sensi dell'articolo 11, comma 7, lettera d) e dell'articolo 12, comma 2, lettera d) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270.

3. Gli Atenei possono riconoscere, secondo quanto previsto dall'articolo 5, comma 7 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, le conoscenze e le abilità professionali certificate individualmente ai sensi della normativa vigente in materia, nonché le altre conoscenze e abilità maturate in attività formative di livello post- secondario alla cui progettazione e realizzazione l'università abbia concorso. Il numero massimo di crediti formativi universitari riconoscibili è fissato per ogni corso di laurea nel proprio ordinamento didattico e non può comunque essere superiore a 60.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Art.5

1. Ciascun credito formativo universitario dei corsi di laurea corrisponde a 25 ore di impegno medio per studente.
2. I regolamenti didattici di ateneo determinano altresì per ciascun corso di laurea la quota dell'impegno orario complessivo che deve rimanere riservata a disposizione dello studente per lo studio personale o per altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. Gli studenti che maturano 180 crediti secondo le modalità previste nel regolamento didattico del corso di laurea sono ammessi a sostenere la prova finale e a conseguire il titolo di studio indipendentemente dal numero di anni di iscrizione all'università.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Art.6

1. Le università rilasciano, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, i titoli di laurea con la denominazione della classe di appartenenza e del corso di laurea, assicurando che la denominazione di quest'ultimo corrisponda agli obiettivi formativi specifici del corso stesso.
2. I regolamenti didattici di ateneo e i regolamenti dei corsi di studio non possono prevedere denominazioni dei corsi di studio e dei relativi titoli che facciano riferimento a curricula, indirizzi, orientamenti o ad altre articolazioni interne dei medesimi corsi.
3. Le Università provvedono inoltre a rilasciare, ai sensi dell'articolo 11, comma 8 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, e con le modalità indicate nel decreto ministeriale 30 aprile 2004, prot. 9/2004 e successive integrazioni, come supplemento al diploma di ogni titolo di studio, un certificato che riporta, secondo modelli conformi a quelli adottati dai paesi europei, le principali indicazioni relative al curriculum specifico seguito dallo studente per conseguire il titolo.



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Art.7

1. Ai sensi dell'art. 13, commi 5 e 6 del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 le università assicurano la conclusione dei corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti ai corsi alla data di entrata in vigore dei nuovi ordinamenti didattici e disciplinano altresì la facoltà per i medesimi studenti di optare per l'iscrizione ai corsi di laurea afferenti alle classi di cui al presente decreto.

Il presente decreto sarà inviato ai competenti organi di controllo e sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

*Il Ministro*



*Il Ministro dell'Università e della Ricerca*

Numerazione e denominazione delle classi delle lauree

L-1	BENI CULTURALI
L-2	BIOTECNOLOGIE
L-3	DISCIPLINE DELLE ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA
L-4	DISEGNO INDUSTRIALE
L-5	FILOSOFIA
L-6	GEOGRAFIA
L-7	INGEGNERIA CIVILE E AMBIENTALE
L-8	INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE
L-9	INGEGNERIA INDUSTRIALE
L-10	LETTERE
L-11	LINGUE E CULTURE MODERNE
L-12	MEDIAZIONE LINGUISTICA
L-13	SCIENZE BIOLOGICHE
L-14	SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI
L-15	SCIENZE DEL TURISMO
L-16	SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE
L-17	SCIENZE DELL'ARCHITETTURA
L-18	SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE
L-19	SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE
L-20	SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE
L-21	SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE
L-22	SCIENZE DELLE ATTIVITA' MOTORIE E SPORTIVE
L-23	SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA
L-24	SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE
L-25	SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI
L-26	SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI
L-27	SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE
L-28	SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE
L-29	SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE
L-30	SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE
L-31	SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE
L-32	SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA
L-33	SCIENZE ECONOMICHE
L-34	SCIENZE GEOLOGICHE



*Al Ministro dell'Università e della Ricerca*

L-35	SCIENZE MATEMATICHE
L-36	SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI
L-37	SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE
L-38	SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI
L-39	SERVIZIO SOCIALE
L-40	SOCIOLOGIA
L-41	STATISTICA
L-42	STORIA
L-43	TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Prot. n. 1797  
Spedito *14/10/2006*

Al Capo di Gabinetto  
Cons. Oberdan FORLENZA

S E D E

Oggetto: Decreti classi e classi magistrali

In relazione alla nota Prot. n. GAB/7859.8.1 del 12 settembre u.s. Le trasmetto, su incarico del Presidente del CUN, il parere del Consiglio Universitario Nazionale sui decreti delle classi e sulle classi stesse.

Le allego il parere generale n. 123 comprensivo degli schemi delle classi su base cartacea e su CD.

<b>M. U. R.</b> GABINETTO -
3 1 OTT 2006
PROT. N° <i>10756</i>

Prof. Ruggero MATTEUCCI  
Presidente della II Commissione – Didattica



*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Prot. n. 1797

Spedito il 11/10/2006

Parere Generale n. 123

Al Sig. Ministro  
SEDE

OGGETTO: Revisione delle classi dei corsi di studio - D.M. 270/2004.

Adunanza del 4-5 ottobre 2006

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;

Visto il proprio Parere Generale n. 113, concernente la "Revisione delle classi dei corsi di studio - D.M. 270/04", espresso nelle adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005; prot. n. 134-1786 del 22 dicembre 2005;

Visti i pareri, espressi nell'adunanza dell'11 gennaio 2006, sugli schemi degli articolati dei decreti ministeriali che definiscono le classi dei corsi di laurea e di laurea magistrale (prot. n. 2170 del 19/1/2006);

Vista la nota del Capo di Gabinetto, prot. n. GAB/7859.8.1 del 12 settembre 2006, pervenuta al CUN il 13 settembre 2006, prot. n. 1797, di trasmissione dello schema dei decreti ministeriali relativi alla disciplina delle lauree triennali e delle lauree magistrali, con allegati elenchi delle classi e CD contenente gli schemi delle stesse;

Visti gli schemi dei decreti e delle singole classi;

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE  
ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Il CUN rileva che i nuovi decreti ministeriali relativi alla disciplina delle lauree e delle lauree magistrali contengono numerosi elementi di particolare rilievo e sottolinea come, in linea generale, vengano considerati aspetti già evidenziati nei pareri sul d.m. 270/04 e sul precedente schema di decreto sulle classi (che si allegano).

Osserva che i punti del dispositivo complessivo, che appaiono tesi alla realizzazione di una maggiore flessibilità dell'organizzazione dell'offerta didattica degli atenei, ampliandone, in tal modo, gli ambiti di autonomia, sono accompagnati da vincoli organizzativi di tipo nazionale, di fatto riconducibili ad una logica centralistica, pur se volti a mitigare carenze e disfunzioni che si

UW



sono verificate nella prima applicazione della riforma, come l'eccessiva frammentazione degli insegnamenti.

In particolare, la prevista possibilità di appartenenza a due classi per un corso di laurea e la possibilità di differenziare nell'ordinamento didattico di un corso di laurea magistrale una pluralità di curricula finalizzata alla iscrivibilità di studenti in possesso di lauree differenti, appartenenti anche a classi diverse, se appaiono tese a permettere alle università una più ampia gamma di soluzioni per le più disparate esigenze formative, rischiano di produrre una dannosa confusione negli studenti e nel mondo del lavoro.

L'istituzione di corsi di laurea policlasse contrasta con la *ratio* stessa dell'istituto della "classe di corsi di studio", come è stato ideato e applicato nella riforma degli ordinamenti didattici. E, comunque, appare contraddittorio l'obbligo, previsto per lo studente che si immatricola ad un corso di laurea biclasse, di indicare contestualmente in quale delle classi intende acquisire il suo titolo di studio.

I curricula differenziati delle lauree magistrali, individuati nell'ordinamento didattico, possono avere una valenza positiva, in quanto espressione di una flessibilità formativa, che presumibilmente, nel livello specialistico, corrisponde alla diversificazione delle possibili applicazioni lavorative. Ma, in questo quadro, appare contraddittoria la loro non menzione nel titolo conseguito. Tali curricula, peraltro, rischiano di divenire di fatto un'alternativa ai corsi di laurea magistrale differenziabili in ciascuna classe; inoltre, anche considerando il peso della tesi di laurea, non è trascurabile il rischio che non possa essere garantita a tutti i laureati dei diversi curricula dello stesso corso di laurea magistrale la dovuta unitarietà formativa richiamata nel comma 3 dell'art.5.

D'altro lato, i vincoli nazionali introdotti, pur condivisibili nella loro ispirazione, incidono di fatto sulla autonomia delle università, sia nell'imporre l'attribuzione minima in CFU alle attività affini od integrative e a quelle a libera scelta, che il d.m.270/04 ha lasciato alla autonoma responsabilità delle università, sia nel definire un tetto rigido ed uniforme per il numero delle prove di verifica, condizionando l'autonoma organizzazione della didattica, peraltro prevista già dalla legge 341/90.

Il CUN apprezza e condivide la scelta di non obbligare le università ad una applicazione delle nuove classi e delle nuove regole in tempi ristretti, come condizione necessaria affinché le sedi, nella loro responsabilità, possano programmare e progettare il cambiamento senza la spinta dell'urgenza. E, in tal senso, si era già espresso nel ricordato parere sul d.m. 270/04.

Il CUN ritiene infatti essenziale che l'adeguamento dell'offerta formativa alle nuove norme e alle nuove classi rappresenti un'occasione per entrare compiutamente nel merito della sostanza e degli obiettivi della riforma, facendo tesoro dell'esperienza acquisita in questi ultimi anni e della raggiunta consapevolezza del significato del processo di convergenza in atto in Europa.

Sui singoli articoli dei decreti di disciplina delle classi delle lauree e delle classi delle lauree magistrali, il CUN osserva quanto segue:

*Decreto ministeriale: disciplina delle classi delle lauree*

Art.1, comma 3.

Il CUN rileva la contraddittorietà della norma che consente l'istituzione di corsi di laurea come appartenenti a due classi diverse. Infatti, dal d.m.270/04 e dallo stesso articolato oggetto di parere si evince che la classe continua a svolgere la sua funzione di "contenitore concettuale" di corsi di laurea (questa funzione è confermata dall'art. 6, comma1, concernente l'obbligo per le università di

*nm*

rilasciare il titolo di laurea con la denominazione della classe accanto a quella del corso di studio). Un corso di laurea che “soddisfi i requisiti di due diverse classi”, oltre a prefigurare un percorso molto rigido per gli studenti, indica una scarsa differenziazione delle due classi, che andrebbero sottoposte a revisione. Inoltre, il CUN sottolinea l’incertezza che tale norma introdurrebbe presso gli studenti immatricolandi e rileva, anche, la possibilità di comportamenti opportunistici da parte degli atenei.

Art.1, comma 5.

In relazione ai tempi di modifica dei regolamenti didattici di ateneo attualmente in vigore, il CUN osserva che la decorrenza dall’anno accademico 2007/08 sarà di fatto possibile solo nel caso in cui gli adempimenti ed i tempi procedurali ( proposta dei nuovi ordinamenti, pareri, approvazioni, inserimento nella banca-dati) siano opportunamente rivisti e adeguatamente differiti rispetto alle scadenze vigenti. In particolare, la scadenza del 31 gennaio per la presentazione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea, se confermata, renderebbe concretamente impossibile attivare nell’a.a.2007/08 corsi di laurea modificati secondo i commi 4 e 6 dello stesso art.1 del decreto in esame.

Infine, il CUN rileva l’opportunità di fare riferimento, nel comma, alla soppressione, a decorrere dall’anno accademico 2010/2011, dell’intero d.m. 4 agosto 2000, piuttosto che alla soppressione delle singole classi; segnala l’opportunità di inserire una norma esplicita che vieti l’istituzione di nuovi corsi di laurea a norma del d.m. 4 agosto 2000, contestualmente all’avvio della nuova disciplina.

Art.1, comma 9.

Condividendo l’esigenza che un corso di laurea debba disporre di risorse adeguate e fare affidamento su una docenza stabile fin dalla sua attivazione, il CUN ritiene che debbano essere meglio precisate le possibili modalità di calcolo dei 90 CFU che debbono essere coperti da parte di docenti di ruolo ai fini dell’autorizzazione all’attivazione.

Relativamente al conteggio dei professori e ricercatori di ruolo previsto in totale per “non più di due volte per insegnamenti tenuti sia nel proprio che in altri atenei”, il CUN ritiene opportuno che le modalità di tale conteggio vengano precisate tenendo conto dell’appartenenza a corsi di laurea, corsi di laurea magistrale, insegnamenti comuni a più corsi di laurea, insegnamenti mutuati. Ritiene, comunque, necessario che il conteggio dei docenti strutturati si riferisca complessivamente alle lauree e alle lauree magistrali, piuttosto che, separatamente, a ciascuna delle due categorie di corsi.

Art. 3, comma 5.

Il CUN concorda sulla affermazione della libera scelta da parte dello studente, pur ricordando che essa deve essere coerente con il percorso di studio seguito, ai sensi del citato art.10, comma 5, lettera a) del d.m.270/04.

Art. 3, comma 7.

Il CUN ritiene che il riferimento alle “attività classificate dall’ISTAT” sia improprio, in quanto queste ultime non corrispondono alle articolazioni degli sbocchi professionali.

Art. 3, comma 8.

Il CUN concorda sull’opportunità che vengano formulate linee di indirizzo in materia di riconoscimento dei CFU già maturati dallo studente nel trasferimento da un corso di laurea ad un

altro, anche in diversa università. Ritiene tuttavia eccessivamente rigido il riconoscimento minimo del 50% dei CFU già maturati nei trasferimenti tra corsi di laurea della stessa classe. Il CUN ritiene di dubbia applicabilità sul piano giuridico la non estensione di tale limite percentuale a studenti provenienti da università telematiche.

Art. 4, comma 2.

Pur nel rispetto dell'autonomia delle Università, il CUN condivide l'opportunità di contenere il numero delle prove di verifica. Tuttavia, la limitazione numerica individuata risulta eccessivamente rigida ed uniforme.

Il CUN osserva, inoltre, che la rigida limitazione del numero massimo delle prove di verifica contrasta, di fatto, con la previsione di "prove d'esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati".

Il CUN, ritiene comunque necessario che siano escluse dal conteggio delle prove d'esame di cui al presente comma le prove relative alle attività di cui al d.m.270/04, art.10, comma 5, lettere c), d), e).

Art. 5, comma 3.

Il CUN rileva che i 180 CFU citati come condizione necessaria ai fini dell'ammissione alla prova finale sono comprensivi di quelli necessari per la preparazione della stessa; pertanto, va fatto riferimento solo al conseguimento del titolo.

Art. 6, comma 2.

Si suggerisce di fare riferimento solo al termine curriculum per indicare le possibili diverse articolazioni interne di uno stesso corso di laurea, evitando di utilizzare altri termini allo stesso fine.

#### *Decreto ministeriale: disciplina delle classi delle lauree magistrali*

Le osservazioni sopra formulate sui vari punti dell'articolato del decreto delle classi delle lauree valgono per gli stessi punti dell'articolato del decreto delle classi delle lauree magistrali. A quest'ultimo esse vanno esplicitamente riportate con gli opportuni riferimenti ai vari articoli, la cui numerazione è parzialmente diversa da quella dell'altro decreto.

In aggiunta, il CUN suggerisce la soppressione del comma 3, dell'art.5. Infatti, la previsione di diversi curricula all'interno di un corso di laurea magistrale, possibile ai sensi del d.m.270/04 e definibile, anno per anno, a livello di regolamento di corso di studio, non necessita di ulteriori precisazioni e, soprattutto, del suo inserimento nel l'ordinamento del corso stesso.

#### *Osservazioni sulle classi delle lauree e sulle classi delle lauree magistrali*

Gli schemi relativi alle nuove classi di laurea e laurea magistrale sono stati sottoposti all'esame del CUN in formato digitale (formato "word .doc") – peraltro privo di protezione in scrittura e quindi liberamente modificabili da chiunque – e registrati su supporto CD-ROM.

Relativamente a ciascuna delle nuove classi di corsi di laurea e classi di corsi di laurea magistrale, il Consiglio esprime le osservazioni seguenti, articolate, per ciascuna classe di corsi di studio, secondo tre diverse modalità: a)"nessuna osservazione", rispetto allo schema in esame, che quindi si intende approvato nella sua totalità; b)"si ribadisce il parere del CUN", riproponendo lo schema

*DM*

già approvato in primo esame (dicembre 2005); c) ovvero, si indicano in modo esplicito proposte di modifica agli schemi delle classi ora in esame.

Vengono, comunque, allegati, su base cartacea e registrati in formato digitale (formato .pdf) – quindi non modificabili se non in possesso di privilegi di amministratore di sistema – su CD-ROM, tutti gli schemi relativi a ciascuna classe, nella versione definitivamente approvata dal CUN.

### *Classi delle Lauree*

#### **CLASSE L-1 - BENI CULTURALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, non va inserito l'ambito di base "Discipline geografiche e antropologiche" per coerenza con quanto fatto per i beni artistici, archeologici, archivistici etc., le cui discipline di riferimento sono inserite in ambiti caratterizzanti. Peraltro alcuni SSD del nuovo ambito di base rimarrebbero fra i caratterizzanti, con una doppia presenza che non ha analogie per alcun altro SSD. Altrettanto ingiustificata è l'eliminazione di alcuni SSD dall'ambito caratterizzante delle "Discipline relative ai beni...", sia quelli scientifico-tecnologici (BIO/01, 02, 05, 08, FIS/7, GEO/07), sia quelli umanistici (ICAR/06, M-STO/05, 06, 07). Nel medesimo ambito risultano espunti, forse per mero errore, gli ultimi SSD dal L-OR/16 a SPS/10.

#### **CLASSE L-2 – BIOTECNOLOGIE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-3 - DISCIPLINE DELLA ARTI FIGURATIVE, DELLA MUSICA, DELLO SPETTACOLO E DELLA MODA**

Nessuna osservazione.

#### **CLASSE L-4 – DISEGNO INDUSTRIALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-5- FILOSOFIA**

Si ricorda che il 9 febbraio 2006 il CUN ha preso atto della segnalazione del Comitato 11 secondo cui nel parere relativo alla CLASSE DELLE LAUREE IN FILOSOFIA L 5, nell'ambito dei caratterizzanti, denominato "Discipline scientifiche, demoeotnoantropologiche, pedagogiche, psicologiche ed economiche", in sede di registrazione telematica per un errore materiale, non sono stati inseriti i seguenti settori che invece ne fanno parte integrante costitutiva :

FIS/08 - Didattica e storia della fisica

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

MAT/01 - Logica matematica

MAT/02 - Algebra

MAT/04 - Matematiche complementari

MAT/05 - Analisi matematica

MAT/06 - Probabilità e statistica matematica.

#### **CLASSE L-6 – GEOGRAFIA**

Nessuna osservazione

#### **CLASSE L-7 - Ingegneria civile e ambientale**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-8 - INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE**

Nessuna osservazione

#### **CLASSE L-9 – INGEGNERIA INDUSTRIALE**

Nessuna osservazione

#### **CLASSE L-10 - LETTERE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare si segnala che nell'ambito delle caratterizzanti "Storia, archeologia e storia dell'arte" la caduta, si presume per mero errore materiale degli ultimi SSD, M-STO/01, 02, 04.

#### **CLASSE L-11 - LINGUE E CULTURE MODERNE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, verosimilmente per un mero errore, sono caduti ben due ambiti di attività formative di base, che vanno assolutamente ripristinati: non è infatti possibile che unica attività di base per i corsi di laurea in lingue straniere sia l'italianistica, con esclusione delle linguistiche, della semiotica, delle lingue e della loro didattica (il che contraddice in particolare il primo punto degli obiettivi formativi della Classe) nonché delle discipline storiche, geografiche e socio-antropologiche necessarie per acquisire le competenze indicate nei medesimi obiettivi, secondo i quali i laureati nella Classe debbono essere in grado di dominare "il patrimonio culturale delle civiltà di cui (le lingue straniere) sono espressione".

#### **CLASSE L-12 - MEDIAZIONE LINGUISTICA**

Nessuna osservazione

#### **CLASSE L-13 – SCIENZE BIOLOGICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-14 - SERVIZI GIURIDICI**

Nessuna osservazione.

#### **CLASSE L-15 – SCIENZE DEL TURISMO**

Nessuna osservazione

#### **Classe L-16 SCIENZE DELL'AMMINISTRAZIONE E DELL'ORGANIZZAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare: occorre togliere il settore SPS/03 nell' "Ambito storico, politico-sociale" delle attività di base, essendo tale settore già presente in altro ambito; tra le attività caratterizzanti, occorre ripristinare l' "ambito politologico", senza il settore SPS/11, che viene invece inserito nell'ambito sociologico; l'ambito socio-psicologico delle caratterizzanti deve tornare ad essere "Ambito sociologico", senza i settori M-PSI/05 e M-PSI/06 e con il settore SPS/11 (trasferito dall' "Ambito politologico") e SPS/12; occorre togliere il settore IUS/06 nell'ambito giuridico, in quanto insegnamento giuridico non fondamentale inserito tra fondamentali della Classe.

#### **CLASSE L-17 - SCIENZE DELL'ARCHITETTURA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-18 - SCIENZE DELL'ECONOMIA E DELLA GESTIONE AZIENDALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, negli obiettivi formativi qualificanti relativamente ai tirocini formativi, occorre sostituire la parola "prevedono" con le parole "possono prevedere"; non appaiono giustificati gli inserimenti, negli ambiti formativi caratterizzanti, dei ssd AGR/01 Economia ed estimo rurale,

*PM*

SECS-P/03 Scienza delle finanze (già segnalati nel parere CUN del ...) e IUS/06 Diritto della navigazione.

#### **CLASSE L-19 – SCIENZE DELL'EDUCAZIONE E DELLA FORMAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare occorre aggiungere all'ambito "Discipline linguistiche e artistiche" il Settore Scientifico Disciplinare L-LIN/01 Glottologia e linguistica

#### **CLASSE L-20 - SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, l'eliminazione dell'ambito caratterizzante delle "Discipline delle lingue moderne" contraddice vistosamente gli obiettivi formativi della Classe, che richiedono esplicitamente la competenza in due lingue straniere; va pertanto ripristinato l'ambito, e vanno reintrodotti i SSD L-FIL-LET/10, 14 e M-STO/02 rispettivamente nel primo e nel secondo ambito di base, allo scopo di fornire ai discenti adeguate conoscenze storiche e, più in generale, di carattere culturale; al contrario si può valutare l'opportunità di evitare la ripetizione del SSD M-FIL/05 sia nel primo ambito di base sia nel primo caratterizzante. Si suggerisce infine di eliminare la parte degli obiettivi formativi sulle possibilità di prosecuzione degli studi in successive lauree magistrali, per coerenza con l'analogo intervento di espunzione operato sulle lauree che possono dare accesso a corsi di laurea magistrali destinati alla formazione degli insegnanti e alla conservazione dei beni culturali.

#### **CLASSE L-21 - SCIENZE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE, URBANISTICA, PAESAGGISTICA E AMBIENTALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-22 - SCIENZE DELLE ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE.**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Per quanto riguarda la nuova proposta, ritenuta per altro non migliorativa della proposta approvata precedentemente dal CUN e qui ribadita, il CUN non concorda, in particolare, con l'individuazione di un elevato numero di crediti da impiegare mediante tirocini formativi presso strutture esterne, lì dove gli obiettivi formativi recitano "acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 50 mediante tirocini formativi presso scuole, impianti ed organizzazioni sportive;"

Si propone di inserire negli obiettivi formativi, dopo l'ultimo punto, la frase: " al fine di assicurare l'acquisizione di un adeguato bagaglio di capacità tecniche che affianchi le conoscenze teoriche sul movimento, i corsi di laurea devono prevedere che le attività didattiche relative all'ambito delle "Discipline motorie e sportive" siano svolte per un numero di CFU non inferiore a 25 nella forma di tirocini e attività pratiche condotte in strutture che siano adeguate per dimensioni e caratteristiche tecniche all'attività prevista e al numero degli studenti."

#### **CLASSE L-23 – SCIENZE E TECNICHE DELL'EDILIZIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **CLASSE L-24 – SCIENZE E TECNICHE PSICOLOGICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

*DM*

### **CLASSE L-25 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE E FORESTALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare si richiama l'attenzione sulla declaratoria della Classe, che così formulata risulta dequalificante rispetto agli effettivi saperi contenuti nella Classe. Si sottolineano in particolare gli aspetti relativi alla protezione e gestione sostenibile delle risorse dell'ambiente e del territorio agrario e forestale, la produzione di derrate a scopo energetico e per biomasse di uso industriale, la stima dei soprasuoli agrari e forestali, dei valori fondiari e immobiliari, dei mezzi tecnici, delle quote di produzione derivanti da normative nazionali e sopranazionali o da accordi interprofessionali, la gestione di progetti, lavori di valenza ambientale, strutture, macchine e mezzi tecnici e impianti, compreso il verde urbano e peri-urbano e per usi sportivi, alla certificazione di processi e prodotti.

### **CLASSE L-26 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

Per quanto riguarda la denominazione si ripropone di premettere il termine AGRO- a quello alimentare, per cui la denominazione diventa Classe di laurea in Scienze e tecnologie agro-alimentari, in modo da riflettere gli obiettivi formativi espressi nella declaratoria di "una visione delle attività e delle problematiche dalla produzione al consumo degli alimenti (dal campo alla tavola), nonché la capacità di intervenire con misure atte a garantire la sicurezza, la qualità e la salubrità degli alimenti, freschi o trasformati".

Per quanto riguarda gli ambiti disciplinari caratterizzanti, originariamente di "Discipline della tecnologia degli alimenti" e "Discipline della sicurezza e della valutazione degli alimenti" si ripropone la denominazione di "Discipline della produzione alimentare" e "Discipline della conservazione e trasformazione degli alimenti" in modo da riflettere i due momenti qualificanti della filiera agro-alimentare e le discipline in essi contenute. Non dovrebbe essere citata in un ambito specifico la parola "sicurezza" in quanto essa deve essere presente in tutti i momenti del ciclo produttivo - dal campo alla tavola - sia che si tratti di assenza di fitofarmaci che di sostanze che possono svilupparsi durante una non idonea conservazione e/o trasformazione.

A questo proposito si segnala che la proposta del CUN è in linea con gli obiettivi programmatici di politica agro-alimentare adottate dai governi che si sono susseguiti negli ultimi decenni, compreso quello attuale, che prevedono la "tracciabilità di filiera", per cui in qualsiasi momento della filiera deve essere possibile identificare il responsabile di un'eventuale irregolarità presente in un alimento.

Fra i settori disciplinari, la cui articolazione dovrebbe essere rispondente agli ambiti disciplinari, si segnala la mancanza del settore AGR/04, relativa all'orticoltura, in cui più massiccio è l'uso dei fitofarmaci, e AGR/20 in cui sono affrontati gli aspetti relativi alla ovicoltura, per la produzione di uova e pollame, e piscicoltura, per la produzione di pesce.

### **CLASSE L-27 SCIENZE E TECNOLOGIE CHIMICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

In particolare occorre riformulare la declaratoria alla riga 19 sostituendo: "nei settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi materiali" con: "nei settori della sintesi e caratterizzazione di nuovi composti e di materiali".

Riportare nuovamente alla riga 33 la frase "per non meno di 20 CFU" riguardante i CFU minimi di esperienze di laboratorio.

L'ambito "Discipline Matematiche, Informatiche e Fisiche" va separato nei due ambiti "Discipline Matematiche e Informatiche" (settori MAT/01-MAT/09 e INF/01, ING-INF/05) e "Discipline Fisiche" (FIS/01 - FIS/08) ciascuno con 10 CFU. Questo per evitare che i 20 CFU possano essere assegnati esclusivamente alla Matematica o alla Fisica.

E' necessario eliminare i settori ING-IND/21 e ING-IND/22 dall'ambito caratterizzante.

*Bu*

**CLASSE L-28: SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

**CLASSE L-29 SCIENZE E TECNOLOGIE FARMACEUTICHE**

Nessuna osservazione.

**CLASSE L-30: SCIENZE E TECNOLOGIE FISICHE**

Occorre riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

**CLASSE L-31 SCIENZE E TECNOLOGIE INFORMATICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe. L'indicazione del minimo di 60 CFU nell'unico ambito caratterizzante è pleonastica.

**CLASSE L-32 SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E LA NATURA**

Occorre aumentare a 36 il numero di CFU dell'ambito di base e ridurre a 54 i CFU dell'ambito caratterizzante.

**CLASSE L-33 SCIENZE ECONOMICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. In particolare, negli obiettivi formativi qualificanti occorre sopprimere il riferimento al comma 4, art. 10 del DM 270/04. Si esprime inoltre contrarietà all'inserimento, nell'ambito caratterizzante giuridico, del ssd IUS/06 Diritto della navigazione

**CLASSE L-34 SCIENZE GEOLOGICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**CLASSE L-35 – SCIENZE MATEMATICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

**CLASSE L-36 SCIENZE POLITICHE E DELLE RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**CLASSE L-37 SCIENZE SOCIALI PER LA COOPERAZIONE, LO SVILUPPO E LA PACE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**CLASSE L-38 SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE DELLE PRODUZIONI ANIMALI**

Nessuna osservazione.

**CLASSE L-39 SERVIZIO SOCIALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**CLASSE L-40 SOCIOLOGIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.



In particolare, occorre ripristinare SPS/02 nell'ambito "Discipline antropologiche, storico-geografiche e psico-pedagogiche" delle Attività caratterizzanti.

**CLASSE L-41 STATISTICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

In particolare, negli obiettivi formativi qualificanti occorre sopprimere il riferimento al comma 4, art. 10 del DM 270/04.

**CLASSE L-42 – STORIA**

Nessuna osservazione.

**CLASSE L-43 - TECNOLOGIE PER LA CONSERVAZIONE E IL RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

Nessuna osservazione.

## *Classi delle Lauree Magistrali*

### **LM-01 ANTROPOLOGIA CULTURALE ED ETNOLOGIA**

Nessuna osservazione.

### **LM-02 ARCHEOLOGIA**

Nessuna osservazione.

### **LM-03 - ARCHITETTURA DEL PAESAGGIO**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-04 – ARCHITETTURA E INGEGNERIA EDILE-ARCHITETTURA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-05 - ARCHIVISTICA E BIBLIOTECONOMIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-06 – BIOLOGIA.**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

Si ribadisce in particolare l'opportunità di mantenere i settori BIO/09 – Fisiologia e BIO/10 – Biochimica all'interno dell'ambito "discipline del settore nutrizionistico...", in quanto questi settori comprendono tra le loro tematiche più importanti le competenze relative alla nutrizione ed alimentazione umana (vedi declaratorie DM 4/10/2000).

### **LM-07 BIOTECNOLOGIE AGRARIE**

Nessuna osservazione

### **LM-08 BIOTECNOLOGIE INDUSTRIALI**

Nessuna osservazione

### **LM-09 BIOTECNOLOGIE MEDICHE, VETERINARIE E FARMACEUTICHE**

Nei seguenti Ambiti delle Attività Caratterizzanti devono essere inseriti alcuni SSD qualificanti:

Ambito: Medicina di laboratorio e diagnostica MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia

Ambito: Discipline medico-chirurgiche e riproduzione umana MED/29 Chirurgia maxillo-facciale

### **LM-10 – CONSERVAZIONE DEI BENI ARCHITETONICI E AMBIENTALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-11 - CONSERVAZIONE E RESTAURO DEI BENI CULTURALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

In particolare, va evitata la denominazione "Formazione interdisciplinare", assolutamente inadatta ad un ambito caratterizzante che deve essere specialistico e non generico; si ripristini la denominazione "Formazione umanistica", imprescindibile ai fini di corrette progettazioni del tipo di quelle indicate negli obiettivi formativi, e, conseguentemente, si riporti il SSD AGR/06 all'interno del primo ambito. La presenza di M-STO/09 fra i SSD compresi negli ambiti caratterizzanti è invece indispensabile, perché, come è noto, anche i beni librari sono oggetto di interventi di conservazione e restauro.

### **LM-12 – DESIGN**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-13 - FARMACIA E FARMACIA INDUSTRIALE.**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-14 - FILOLOGIA MODERNA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, va ripristinata la coerenza culturale dell'ordinamento precedentemente approvato: l'ambito delle Lingue e letterature non può essere smembrato dividendo il SSD L-LIN/01 dagli altri, per l'evidente affinità segnalata anche dalla denominazione stessa dei settori, tutti appartenenti alla sigla L-LIN; il quarto ambito, che andrà ridenominato delle "Discipline artistiche, filologiche e teoriche (o 'metodologiche')", dovrà prevedere necessariamente, e quindi reintrodurre, L-ART/01, indispensabile, ad esempio, per gli studi di filologia romanza, e L-ART/05, da cui non può prescindere nessuno studio sulla componente teatrale delle letterature moderne. Nel terzo ambito si ripristini M-STO/07, prezioso, ad esempio, ma non solo, per gli studi danteschi.

### **LM-15 - FILOLOGIA, LETTERATURE E STORIA DELL'ANTICHITÀ**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, negli obiettivi formativi va ripristinato il secondo comma, da "All'interno della Classe" a "prevedano questi argomenti", per confermare la coerenza degli studi di filologia e storia del Mediterraneo orientale antico con gli altri che vengono condotti nella Classe.

### **LM-16 - FINANZA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, negli obiettivi formativi qualificanti relativamente ai tirocini formativi, occorre sostituire la parola "prevedono" con le parole "possono prevedere".

### **LM-17 FISICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

### **LM-18 INFORMATICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

### **LM-19 - INFORMAZIONE E SISTEMI EDITORIALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, si ribadisce quanto già rilevato nella nota aggiuntiva al parere precedentemente reso, soprattutto in riferimento all'art. 10 comma 4 del DM 270/04; le modalità di accesso ai corsi a numero programmato sono più opportunamente determinate nei bandi che negli ordinamenti, e ai sensi della legislazione vigente non sembra opportuna l'eccezione in questo caso introdotta nella nota apposta agli obiettivi formativi. Vanno altresì ripristinati, negli ambiti in cui erano precedentemente inseriti, i SSD L-FIL-LET/10, L-ART/05, IUS/08.

### **LM-20 INGEGNERIA AEROSPAZIALE E ASTRONAUTICA**

Nessuna osservazione

### **LM-21 INGEGNERIA BIOMEDICA**

Nessuna osservazione

**LM-22 INGEGNERIA CHIMICA**

Nessuna osservazione

**LM-23 – INGEGNERIA CIVILE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**LM-24 – INGEGNERIA DEI SISTEMI EDILIZI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

**LM-25 INGEGNERIA DELL'AUTOMAZIONE**

Nessuna osservazione

**LM-26 INGEGNERIA DELLA SICUREZZA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

In particolare dall'Ambito disciplinare Ingegneria della sicurezza e protezione civile, ambientale e del territorio siano espunti i settori scientifico-disciplinari

CHIM/02 - Chimica dell'ambiente e dei beni culturali,

GEO/05 – Geologia applicata,

GEO/11 – Geofisica applicata.

dall'Ambito disciplinare Ingegneria della sicurezza e protezione industriale siano espunti i settori scientifico-disciplinari

CHIM/04 – Chimica industriale,

ING-IND/27 – Chimica industriale e tecnologica

**LM-27 INGEGNERIA DELLE TELECOMUNICAZIONI**

Nessuna osservazione

**LM-28 INGEGNERIA ELETTRICA**

Nessuna osservazione

**LM-29 INGEGNERIA ELETTRONICA**

Nessuna osservazione

**LM-30 INGEGNERIA ENERGETICA E NUCLEARE**

Nessuna osservazione

**LM-31 INGEGNERIA GESTIONALE**

Nessuna osservazione

**LM-32 INGEGNERIA INFORMATICA**

Nessuna osservazione

**LM-33 INGEGNERIA MECCANICA**

Nessuna osservazione

**LM-34 INGEGNERIA NAVALE**

Nessuna osservazione

**LM-35 INGEGNERIA PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

### **LM-36 - LINGUE E LETTERATURE DELL'AFRICA E DELL'ASIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, negli obiettivi formativi sono intervenuti evidenti errori redazionali, con ripetizioni e trasposizioni, che vanno corretti. Si approva l'inserimento del SSD L-FIL-LET/14; nella medesima linea di ampliamento dell'offerta didattica, si invita a valutare la possibilità in introdurre nell'ambito delle Discipline storiche etc. il SSD M-STO/07.

### **LM-37 - LINGUE E LETTERATURE MODERNE EUROPEE E AMERICANE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, per evidente errore il SSD L-LIN/19 è stato duplicato nel secondo ambito, invece di inserirlo, in aggiunta agli altri, nel primo.

Nell'ultimo ambito (Discipline linguistico-letterarie etc.), presumibilmente per mero errore materiale, sono caduti gli ultimi SSD da M-STO/07 a SPS/14.

### **LM-38 - LINGUE MODERNE PER LA COMUNICAZIONE E LA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE**

Nessuna osservazione

### **LM-39 - LINGUISTICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, data la specificità della Classe, appare inspiegabile l'espunzione dei SSD L-OR/07, 08, 09, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 21, 22.

### **LM-40 MATEMATICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

### **LM-41 MEDICINA E CHIRURGIA**

Occorre inserire fra le Attività di Base l'Ambito

Funzioni biologiche integrate di organi, sistemi e apparati umani con i settori seguenti:

BIO/09 - Fisiologia

ING-IND/34 - Bioingegneria industriale

ING-INF/05 - Sistemi di elaborazione delle informazioni

ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica

Occorre altresì inserire un ulteriore Obiettivo Formativo Qualificante dopo il secondo capoverso (vedi parti sottolineate)

“.....terapeutico e riabilitativo.

- la capacità di analizzare l'utilità di metodologie preventive e terapeutiche basate sull'attività motoria, sull'uso della medicina termale e delle altre forme di intervento legate alla cosiddetta medicina del benessere;

- la conoscenza delle modificazioni fisiologiche ecc.....”

Ed un relativo Ambito fra le attività Caratterizzanti da inserirsi dopo l'Ambito relativo alla Medicina di Comunità così denominato e caratterizzato:

Medicina delle attività motorie, medicina termale e del benessere

MED/09 - Medicina Interna

MED/10 - Malattie dell'apparato respiratorio

MED/11 - Malattie dell'apparato cardiovascolare

MED/13 - Endocrinologia

M-EDF/01 - Metodi e didattiche delle attività motorie

M-EDF/02 - Metodi e didattiche delle attività sportive  
MED/50 Scienze tecniche mediche applicate

Questa modifica rispetto alla delibera CUN precedente si rende utile al fine di includere le attività motorie e le altre tecnologie di prevenzione legate alla medicina del benessere fra le attività didattico-formative indispensabili per la cultura del Medico di domani.

#### **LM-42 MEDICINA VETERINARIA**

Nessuna osservazione.

#### **LM-43 METODOLOGIE INFORMATICHE PER LE DISCIPLINE UMANISTICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. In particolare nell'ambito: Discipline storiche, giuridiche, artistiche e archivistiche occorre sostituire il settore IUS/19 con IUS/20.

#### **LM-44 MODELLISTICA MATEMATICO-FISICA PER L'INGEGNERIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

#### **LM-45 - MUSICOLOGIA E BENI MUSICALI**

Nessuna osservazione

#### **LM - 46 ODONTOIATRIA E PROTESI DENTARIA**

Negli Obbiettivi Formativi Qualificanti è indispensabile inserire per maggiore chiarezza le seguenti parole sottolineate:

secondo paragrafo ".....e le anomalie dello sviluppo in età evolutiva secondo la classificazione ecc. ...."

terzo paragrafo "..... praticare trattamenti conservativi ed endodontici ecc....."

Nei seguenti Ambiti delle Attività Caratterizzanti devono essere inseriti i seguenti SSD qualificanti:

Ambito: Discipline mediche di rilevanza odontoiatrica

Inserire il SSD - MED/12 Gastroenterologia

Ambito: Diagnostica di laboratorio

Inserire il SSD - MED/05 Patologia Clinica

Ambito: Formazione Interdisciplinare

Inserire il SSD - M-PSI/08 Psicologia Clinica

Si ritiene utile, inoltre, sottolineare che, trattandosi di laurea magistrale che passa da corso quinquennale a corso esennale sarebbe opportuno, in sede di articolato del DM, introdurre una norma che imponesse un inizio contemporaneo in tutti gli Atenei per questa specifica Classe del nuovo percorso formativo al fine di evitare difficoltà agli studenti.

#### **LM-47 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI PER LO SPORT E LE ATTIVITÀ MOTORIE**

Nessuna osservazione

#### **LM-48 - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE URBANISTICA E AMBIENTALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

#### **LM-49 - PROGETTAZIONE E GESTIONE DEI SISTEMI TURISTICI**

Nessuna osservazione

#### **LM-50 - PROGRAMMAZIONE E GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI**

Nessuna osservazione.

#### **LM-51 – PSICOLOGIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.  
Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

#### **LM-52 RELAZIONI INTERNAZIONALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

#### **LM-53 SCIENZA E INGEGNERIA DEI MATERIALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

#### **LM-54 - SCIENZE CHIMICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-55 – SCIENZE COGNITIVE**

Nessuna osservazione

#### **LM-56 - SCIENZE DELL'ECONOMIA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.  
In particolare, negli obiettivi formativi qualificanti occorre sopprimere il riferimento al comma 4, art. 10 del DM 270/04, nonché quello relativo alle modalità di accertamento di abilità informatiche, che appare improprio per una laurea magistrale. Si esprime inoltre contrarietà all'inserimento, nell'ambito caratterizzante giuridico, del ssd IUS/06 Diritto della navigazione

#### **LM-57 - SCIENZE DELL'EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E DELLA FORMAZIONE CONTINUA**

Nessuna osservazione

#### **LM-58 SCIENZE DELL'UNIVERSO**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-59 – SCIENZE DELLA COMUNICAZIONE PUBBLICA, D'IMPRESA E PUBBLICITA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-60 SCIENZE DELLA NATURA**

Nessuna osservazione.

#### **LM-61 - SCIENZE DELLA NUTRIZIONE UMANA.**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

#### **LM-62 SCIENZE DELLA POLITICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

#### **LM-63 SCIENZE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.  
In particolare occorre togliere il settore SECS-S/04 nell' "Ambito statistico-quantitativo", in quanto eterogeneo rispetto agli obiettivi formativi della Classe; occorre togliere il settore IUS/06

nell'ambito giuridico, in quanto insegnamento giuridico non fondamentale inserito tra fondamentali della Classe; occorre reinserire il settore SPS/02 nell'ambito "Processi decisionali e organizzativi".

#### **LM-64 - SCIENZE DELLE RELIGIONI**

Occorre aggiungere all'ambito "Religioni antiche e moderne" i seguenti Settori Scientifici Disciplinari: L-OR/21 Lingue e letterature della Cina e dell'Asia sud-orientale, L-OR/22 Lingue e letterature del Giappone e della Corea

#### **LM-65 - SCIENZE DELLO SPETTACOLO E PRODUZIONE MULTIMEDIALE**

Nessuna osservazione

#### **LM-66 SICUREZZA INFORMATICA**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. Occorre in particolare riportare a 24 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe. Nell'ambito delle discipline giuridiche, sociali ed economiche occorre inserire il settore IUS/20, sostituire il settore SCES-S/02 con SECS-S/01.

#### **LM - 67 SCIENZE E TECNICHE DELLE ATTIVITA' MOTORIE PREVENTIVE ED ADATTATE**

Nel seguente Ambito delle Attività Caratterizzanti devono essere inseriti alcuni SSD qualificanti:  
Ambito: Biomedico

Inserire i SSD - MED/05 Patologia Clinica e MED/28 Malattie odontostomatologiche  
Si suggerisce di ridurre i CFU professionalizzanti da 30 a 20 e di specificare che le strutture presso cui essi saranno svolti siano sotto la diretta responsabilità degli Atenei per cui si suggerisce di modificare la frase contenuta negli Obiettivi formativi come di seguito: "A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocinii formativi presso strutture idonee sotto la diretta responsabilità degli Atenei"

#### **LM - 68 SCIENZE E TECNICHE DELLO SPORT**

Nel seguente Ambito delle Attività Caratterizzanti devono essere inseriti alcuni SSD qualificanti:  
Ambito: Biomedico

Inserire i SSD - MED/04 Patologia generale, MED/05 Patologia Clinica, MED/36 Diagnostica per immagini e radioterapia e MED/28 Malattie odontostomatologiche

Si fa inoltre rilevare che è nella Classe LM-68 manca, fra gli Obiettivi formativi Qualificanti, per un mero errore materiale, l'indicazione dei CFU dedicati al Tirocinio che sono inseriti invece nella Classe LM-67.

E' pertanto indispensabile inserire anche nella Classe LM-68 la frase: "A tal fine i laureati devono acquisire, in relazione a obiettivi specifici professionalizzanti del corso, adeguate tecniche motorie per un numero di CFU non inferiore a 20 mediante tirocinii formativi presso strutture idonee sotto la diretta responsabilità degli Atenei"

#### **LM-69 SCIENZE E TECNOLOGIE AGRARIE**

Nessuna osservazione

#### **LM-70 SCIENZE E TECNOLOGIE ALIMENTARI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-71. SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA CHIMICA INDUSTRIALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

AMM



In particolare nella declaratoria occorre rimettere l'indicazione "per non meno di 10 CFU" per quanto riguarda gli insegnamenti dei corsi di laboratorio.

All'ambito "Discipline chimiche ambientali, biotecnologiche, industriali, tecniche ed economiche" occorre assegnare 10 CFU anziché 15.

#### **LM-72 SCIENZE E TECNOLOGIE DELLA NAVIGAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

#### **LM-73 SCIENZE E TECNOLOGIE FORESTALI ED AMBIENTALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare si sottolinea come, forse per mero errore materiale, siano scomparse dall'ambito "Discipline forestali ed ambientali" tutti i SSD caratterizzanti l'ambito e la stessa Classe di laurea magistrale. Va espunto dall'ambito "Disciplina della difesa e del riassetto del territorio il SSD ING-IND/09 Sistemi per l'energia e l'ambiente, già presente in altro ambito caratterizzante

#### **LM-74 SCIENZE E TECNOLOGIE GEOLOGICHE**

Nessuna osservazione.

#### **LM-75 - SCIENZE E TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE E IL TERRITORIO**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-76 – SCIENZE ECONOMICHE PER L'AMBIENTE E LA CULTURA**

Nessuna osservazione

#### **LM-77 SCIENZE ECONOMICO-AZIENDALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. Occorre togliere, nell'ambito caratterizzante giuridico, il ssd IUS/06 Diritto della navigazione.

#### **LM-78 – SCIENZE FILOSOFICHE**

Nessuna osservazione

#### **LM-79 SCIENZE GEOFISICHE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-80 – SCIENZE GEOGRAFICHE**

Nessuna osservazione

#### **LM-81 SCIENZE PER LA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, occorre reinserire il settore SPS/12 nell'ambito "Discipline giuridiche", per la sua stretta congruenza con gli obiettivi formativi della Classe.

#### **LM-82 - SCIENZE STATISTICHE**

Nessuna osservazione

#### **LM-83 – SCIENZE STATISTICHE ATTUARIALI E FINANZIARIE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, tenuto conto della denominazione della Classe (nella quale appare l'aggettivo "statistiche") occorre procedere almeno al riequilibrio tra i CFU riservati all'ambito "Statistico,

statistico applicato”, incrementandoli da 10 a 15, e quelli riservati all’ambito “Matematica per le scienze attuariali e finanziarie”, riducendoli da 20 a 15.

#### **LM-84 – SCIENZE STORICHE**

Nessuna osservazione

#### **LM-85 – SCIENZE PEDAGOGICHE**

Si rileva che per errore materiale la denominazione riportata nel sommario non corrisponde a quella della Classe.

#### **LM-86 - SCIENZE ZOOTECNICHE E TECNOLOGIE ANIMALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-87 SERVIZIO SOCIALE E POLITICHE SOCIALI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-88 SOCIOLOGIA E RICERCA SOCIALE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

In particolare: occorre togliere il settore M-FIL/01 nell’ambito “Discipline storico-filosofiche”, nel quale sono già presenti altri settori filosofici; occorre inserire il settore SPS/02, che costituisce un utile ponte tra discipline filosofiche e discipline storiche; occorre togliere il settore settore MAT/05 nell’ambito “Discipline matematico-statistiche ed economiche”. L’ambito deve essere inoltre denominato: “Discipline statistiche ed economiche”.

#### **LM-89 - STORIA DELL'ARTE**

Nessuna osservazione

#### **LM-90 STUDI EUROPEI**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005.

#### **LM-91 TECNICHE E METODI PER LA SOCIETÀ DELL'INFORMAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005. Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe.

#### **LM-92 - TEORIE DELLA COMUNICAZIONE**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, l’inserimento, negli obiettivi formativi, della conoscenza di lingue straniere comporta il corrispondente inserimento di SSD di lingue fra quelli previsti per le attività didattiche. Il SSD FIS/07 non ha attinenze con le finalità formative della Classe e non è quindi opportuno il suo inserimento; al contrario si conferma l’opportunità di prevedere la presenza del SSD SPS/02 nel secondo ambito.

#### **LM-93 TEORIE E METODOLOGIE DELL'E-LEARNING E DELLA MEDIA EDUCATION**

Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21. 12.2005.

Occorre in particolare riportare a 30 il numero di cfu per differenziare corsi di laurea nella medesima Classe. Nell’ambito Discipline pedagogiche, psicologiche, sociologiche e filosofiche occorre inserire il settore M-FIL/06; nell’ambito delle discipline della comunicazione occorre inserire il settore L-LIN/01; nell’ambito delle discipline informatiche occorre togliere il settore (peraltro ripetuto due volte) ING-INF/03.

**LM-94 - TRADUZIONE SPECIALISTICA E INTERPRETARIATO**


Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21.12.2005. In particolare, si ritiene opportuno il ripristino dei SSD L-FIL-LET/13 e 14, per le caratterizzazioni evidenziate dalle loro declaratorie nella direzione degli studi interlinguistici e finalizzati ai processi comunicativi connessi con l'operazione del tradurre.

IL SEGRETARIO



PER IL PRESIDENTE

Il Presidente della II Commissione - Didattica  
Prof. Ruggero Matteucci





*Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca*

CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE

Prot. n.  
Spedito il

Al Sig. Ministro  
SEDE

OGGETTO: D.M. 270/04 – Revisione classi dei corsi di studio.

- Schemi degli articolati dei decreti ministeriali che definiscono le classi dei corsi di laurea e le classi dei corsi di laurea magistrale.

Adunanza dell'11 gennaio 2006

Vista la nota ministeriale (Direzione Generale Università – Uff. II) prot. n. 4442 del 27 luglio 2005, pervenuta al CUN il 1°/8/2005 con prot. n. 1789,

IL CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE  
ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

In riferimento alla definizione dei tempi entro cui le Università devono adeguare i propri ordinamenti didattici, che non risultano ancora definiti nelle bozze sottomesse per il parere (Art.1, c.4 per entrambi i decreti), il CUN rimanda alle osservazioni espresse in merito nel proprio Parere Generale n.113 sulle classi, ribadendo la necessità di garantire alle Università i tempi necessari ad un meditato e ordinato processo di adeguamento dei propri ordinamenti didattici.

Per quanto attiene al riferimento al sistema di descrittori adottato in sede europea per la definizione degli obiettivi formativi (Art.3, c.5 in entrambi i decreti), appare necessaria una tempestiva azione di informazione e chiarimento da parte del MIUR sulla materia.

Inoltre:

- Art.3 c.1 (ultima riga) del decreto relativo ai corsi di laurea magistrale - occorre aggiungere la frase "e il relativo ambito disciplinare" dopo la parola "riferimento" e prima della virgola.  
Si rileva, inoltre l'assenza del riferimento a specifiche attività, peraltro previsto nell'art. corrispondente del decreto per le classi delle lauree ("indicando, limitatamente a quelle previste nelle lettere a) e b) dell'art.10, comma.1, del D.M.270/04).
- Art.5 c.1 (prima riga) del decreto relativo ai corsi di laurea magistrale – cassare le parole "di studio" e sostituire la lettera "i" con la lettera "e" nella parola "magistrale" (corsi di laurea magistrale);
- Art.5 c.2 (ultima riga) del decreto relativo ai corsi di laurea magistrale – sostituire la lettera e) con la lettera f);
- Art.5 c.1 del decreto relativo ai corsi di laurea e Art.6 c.1 del decreto relativo ai corsi di laurea magistrale – sostituire il termine "lavoro" con il termine "impegno" in conformità con la dizione utilizzata nel D.M. 270/04, art.5 comma 1.

IL SEGRETARIO

IL PRESIDENTE



*Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Universitario Nazionale*

Prot. n. 134 / 1786 - BC

Spedito il 22/12/2005

Al Sig. Ministro

SEDE

PARERE GENERALE N. 113

OGGETTO: Revisione classi dei corsi di studio - D.M. 270/04.

Adunanze del 14/15 e del 20/21/22 dicembre 2005

Vista la Legge del 15 maggio 1997, n. 127;

Visto il D.M. del 3/11/1999, n.509;

Visti il D.M. del 4/8/2000 (pubbl. in S.O. n.170 a G.U. n.245 del 19/10/2000), il D.M. del 28/11/2000 (pubbl. su S.O. n. 17 a G.U. n.18 del 23/1/2000), il D.M. del 2/4/2001 (pubbl. su S.O. n. 136 a G.U. n. 128 del 5/6/2001) e il D.M. del 2/4/2001 (pubbl. su S.O. n. 136 a G.U. n. 128 del 5/6/2001);

Visto il D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;

Vista la nota del Sottosegretario On.le Siliquini, prot. n. 134 del 19 luglio 2005, di richiesta parere sulla revisione delle classi dei corsi di studio, ai sensi del D.M. 270/04, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n.1786;

Viste le bozze dei provvedimenti relativi all'oggetto, trasmesse con note ministeriali (D.G.U. - Uff. II), prot. n.4442 del 27/7/2005, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n.1789 e prot. n.5144 del 19/10/2005, pervenuta al CUN il 21/10/2005, prot. n.2170; .

Viste le note ministeriali (D.G.U. - Uff. II) prot. 141 (Segreteria) del 27/7/2005, pervenuta al CUN il 3/8/2005, prot. n.1803, che trasmette le proposte delle classi di laurea e laurea magistrale delle professioni sanitarie, prot. n. 4433 del 26/7/2005, pervenuta al CUN il 1/8/2005, prot. n. 1788, di comunicazione della disponibilità delle classi sul sito informatico e prot. n.5060 del 10/10/2005, pervenuto al CUN il 11/10/2005, prot. n. 2108, che trasmette in cartaceo le classi suddette;

Viste le ulteriori note ministeriali (D.G.U. - Uff. II) prot. n.5440 del 16/11/2005, pervenuta al CUN il 22/11/2005, prot. n.2314, di comunicazione errore materiale sulla classe L2 Biotecnologie, e prot. n. 5089 del 12/10/2005, relativa ad osservazioni sulla classe L24 Scienze psicologiche e L43 Tecniche psicologiche;

Vista la nota ministeriale (D.G.U. - Uff. II) prot. n. 5090 del 12/10/2005 pervenuta al CUN il 17.10.2005, prot. n. 2129;

II CONSIGLIO UNIVERSITARIO NAZIONALE  
ESPRIME AL SIG. MINISTRO IL SEGUENTE PARERE:

Il CUN ha esaminato le classi di corsi di studio inviate dal MIUR ed ha espresso il proprio parere per ciascuna classe, indicando altresì le proposte di modifica da introdurre. Esse risultano dai testi allegati, che sono copia conforme dei testi telematici sui quali il CUN ha lavorato.

Oltre a tali indicazioni, che sono parte integrante del presente parere, il CUN esprime al sig. Ministro le seguenti

OSSERVAZIONI DI CARATTERE GENERALE:

**Sull'applicazione della riforma degli ordinamenti didattici**

I Decreti ministeriali di emanazione delle nuove Classi di corsi di laurea e di laurea magistrale concluderanno la seconda fase della revisione degli ordinamenti didattici avviata con l'emanazione del D.M. 270/04, che sostituisce il D.M. 509/99.

Dopo tale emanazione si aprirà la fase dell'attivazione della nuova normativa, con il riordino dei Regolamenti Didattici da parte degli Atenei che, una volta approvati dal MIUR, sentito il CUN, definiranno i singoli Corsi di studio la cui attivazione è subordinata alla relazione favorevole dei Nuclei di valutazione dell'Università (D.M.270/04, art. 9, co. 2) e all'inserimento nella banca dati dell'offerta formativa del Ministero (D.M.270/04, art. 9, co. 3).

Oltre al vincolo di cui al ricordato co. 3 dell'art. 9, che dispone il rispetto dei criteri stabiliti da apposito decreto ministeriale, la nuova normativa introduce altre modifiche di grande rilievo e problematicità quali la riduzione delle quota in CFU vincolati nelle classi e la separazione netta tra i due livelli delle lauree e delle lauree magistrali.

Le modifiche degli ordinamenti dei corsi di studio che le università dovranno applicare, verranno realizzate nel contesto di perduranti ristrettezze economiche e in presenza di alcuni aspetti di irrisolta contraddittorietà nel rapporto tra autonomia didattica degli atenei e vincoli ordinamentali nazionali, soprattutto per quanto concerne la formazione orientata alle professioni. Infatti, all'eccezione introdotta nel D.M. 270/04 relativa alle professioni forensi, per le quali è stato previsto da una norma nazionale un percorso a troncone unico finora riservato a corsi per i quali vi sia una normativa europea, si contrappone la sostanziale non applicazione, nelle proposte di classi pervenute, della possibilità di introdurre maggiori vincoli nazionali per i corsi orientati a specifiche professioni (D.M.270/04, art.10, co. 4, ). Inoltre, mentre il D.M.270/04 lascia - opportunamente - all'autonomia degli atenei l'esercizio della caratterizzazione in senso più o meno professionale dei propri percorsi (art. 3 , co. 4 ) nell'ambito delle classi, alcune proposte di classi di corsi di laurea pervenute all'esame del CUN appaiono esplicitamente destinate o solo a uno sbocco professionale (classe di scienze giuridiche; classe di tecniche psicologiche) o solo al proseguimento degli studi (classe di scienze psicologiche).

Le difficoltà e le contraddizioni qui rappresentate rendono opportuna la valorizzazione più ampia dell'autonomia degli Atenei, anche attraverso la predisposizione di una applicazione delle nuove classi in tempi e modi adeguati ad una piena e consapevole assunzione di responsabilità. Occorre infatti evitare che si inneschino applicazioni frettolose e parziali, nelle quali prevalga un adattamento formale rispetto ad una riorganizzazione meditata dell'offerta formativa in grado di risolvere le reali criticità evidenziate nei primi anni di applicazione del DM509/99.

Occorre, inoltre, che il quadro di riferimento normativo sia chiaro e costante, nei tempi e nei limiti, sin dall'inizio della fase di attuazione della riforma da parte degli Atenei. In particolare, la attuazione normativa relativa ai requisiti minimi ed al riconoscimento dei corsi da parte del MIUR dovrebbe assumere carattere di stabilità, introducendo subito, peraltro, alcuni miglioramenti, ad evitare soprattutto il ricorso ad adattamenti formali e sostanzialmente elusivi attraverso forzature del delicato equilibrio tra corsi di studio e curricula. Occorre, ancora, evitare che i valori di soglia

connessi con i "requisiti minimi" siano intesi come criteri assoluti, necessari ma anche sufficienti, senza prevedere da un lato un loro programmato raggiungimento per i corsi di effettiva nuova attivazione e, dall'altro, forme significative di incentivazione per il superamento dei minimi richiesti, al fine di garantire una elevata qualità dei corsi di studio.

Il possibile, se non prevedibile, aumento dell'offerta di corsi di laurea magistrale, facilitato dalla separazione netta tra i due livelli delle lauree, dovrà trovare meccanismi di razionalizzazione nella rigorosa determinazione dei criteri di accesso nell'ambito dei Regolamenti didattici degli atenei, nonché nella trasparente ed efficiente leggibilità della qualità nel Regolamento didattico di ciascun corso, nella banca dati dell'offerta formativa oltre che in una attenta ed efficace opera di monitoraggio a livello nazionale.

Inoltre occorre evitare semplicistiche valutazioni critiche della cosiddetta "proliferazione dei corsi di studio", la cui numerosità e differenziazione va inquadrata nel contesto dell'aumento della popolazione studentesca e soprattutto dell'incremento di articolazione e complessità della formazione terziaria, oltre che nella crescita delle istituzioni universitarie, talvolta disordinata e poco coerente con la funzione pubblica della formazione universitaria e con il mantenimento delle qualità accademiche necessarie anche in presenza di limitate risorse.

### **Sulle classi**

La "classe di corsi di studio" è stata introdotta dal D.M. 509/99, quale strumento per la realizzazione dell'autonomia didattica delle Università. Infatti, la "classe", contenitore strutturante di corsi di studio dello stesso livello con il conseguimento, per la comune formazione essenziale, di un titolo dall'identico valore legale, permette un'ampia possibilità di diversificazione in relazione alle vocazioni locali e come risposta a specifiche esigenze del territorio, garantendo, al contempo, una sufficiente unitarietà formativa a livello nazionale per i diversi campi culturali e professionali.

La "classe", oltre a costituire l'elemento unificante dei corsi di studio in essa configurati, e, in quanto tale, anche l'elemento diversificante rispetto ai corsi di altre classi, ha assunto il significato di espressione complessiva dello spettro ampio e articolato delle sue potenzialità formative e occupazionali. In questo senso, sono da ritenersi fisiologici margini di intersecazione e di sovrapposizione tra corsi di studio di classi contigue, che sono comunque sufficientemente differenziati per il diverso corpo formativo essenziale. Si deve peraltro osservare che la nuova articolazione, come pure quella precedente, non riesce a prefigurare completamente tutte le esigenze formative, persistendo pochi, ma significativi, campi culturali e occupazionali non del tutto inquadrabili nel sistema delle classi.

La classe è stata mantenuta nel quadro delineato dal D.M.270/04, ma la rigidità della cornice unitaria per l'esercizio dell'autonomia didattica è stata indebolita sia attraverso la riduzione delle categorie di attività formative determinate a livello nazionale (base e caratterizzanti per le lauree e solo caratterizzanti per le magistrali) sia con la riduzione complessiva del numero di crediti vincolati. La definizione del limite di CFU vincolabili a livello nazionale (nelle classi) come limite superiore piuttosto che inferiore, attraverso la formula (peraltro introdotta nel decreto a pareri acquisiti) "non superiore al 50 % dei crediti" al posto di "non inferiore al 50 %" per i corsi di laurea e «non superiore al 40%» per le lauree magistrali (D.M. 270/04, art. 10, commi 2 e 4 rispettivamente), costituisce un segnale di indirizzo: l'esaltazione dell'autonomia, attraverso la limitazione del vincolo nazionale a quanto sufficiente a garantire un nucleo formativo unitario della classe e lo specifico valore legale che ne deriva.

Nel nuovo contesto normativo, la funzione di quadro unificante e differenziativo della classe risulta, quindi, prevalere rispetto a quella di rappresentazione dell'intero spettro dei campi di competenza e di applicazione, indicativa dell'insieme di tutte le sue articolazioni e potenzialità. Questa funzione era, peraltro, più agevolmente risolta nel D.M. 509/99, che prevedeva la determinazione nazionale di tutte le tipologie di attività formative che devono essere definite in ogni ordinamento didattico di corso di studio.

Nella costruzione delle nuove classi, spesso, l'esigenza di rappresentare le potenzialità formative nell'intero loro spettro ha prevalso sull'attenzione alla definizione degli elementi formativi più specifici e unificanti, attraverso l'incremento, anche notevole, del numero dei SSD elencati soprattutto tra le attività caratterizzanti, e, spesso, senza vincolare i CFU attribuiti agli ambiti. Ciò anche in casi nei quali la mancata o la parziale applicazione del vincolo non appare funzionale alle caratteristiche del contesto formativo (numero necessariamente elevato di SSD e ambiti; elevata differenziazione di possibili profili professionalizzanti).

La scelta di non vincolare ambiti (e quindi di non garantirne l'applicazione in tutte le sedi) appare poi particolarmente preoccupante nelle attività formative di base, con particolare riferimento a quelle aree che richiedono una solida preparazione scientifica. Nei nuovi schemi delle classi di Lauree e di Lauree Magistrali si osserva spesso addirittura un'ulteriore contrazione dei crediti dedicati alla formazione di base soprattutto nell'area delle Scienze rispetto alle classi vigenti. Ciò è in sostanziale contraddizione con le esigenze del Paese.

### **Sull'intervento del CUN**

Sulle singole classi, l'intervento del CUN è stato orientato, accanto a proposte di modifica di carattere correttivo o integrativo specifico o tendenti ad una maggiore omogeneità, verso una più puntuale definizione delle competenze essenziali e comuni, ove possibile, negli obiettivi formativi e, soprattutto, verso il consolidamento, anche attraverso l'uso del vincolo agli ambiti, della formazione di base. Particolare attenzione è stata posta al consolidamento e al rafforzamento della formazione matematica e informatica, fisica e chimica, nelle classi di area scientifica e in quelle dove appariva opportuno.

Il CUN, inoltre, propone l'annullamento, in tutte le classi ove presente, dell'elencazione delle professioni ISTAT (tranne che per quelle dell'area sanitaria), sia perché talora essa rappresenta in modo fuorviante le professionalità senza raccordarle alle definizioni europee, sia perché in genere le professionalità proposte non possono trovare piena ed immediata corrispondenza nel reale significato della formazione universitaria, quasi sempre di carattere pre-professionale, anche quando molto orientata in tal senso. Il carattere peculiare della formazione universitaria, che la distingue nettamente dalla formazione professionale, sta nella sua ampia base culturale e metodologica (riaffermata anche nel D.M. 270/04, art.3 c.4) volta all'acquisizione di un sapere critico, che garantisca, oltre ad una solida base culturale, ampia flessibilità e adattabilità ai diversi contesti occupazionali e una reale capacità di autonomia anche dal punto di vista decisionale. In tal senso, la formazione offerta dall'università si differenzia da quella di altri enti e istituzioni, anche di elevata qualificazione.

Il CUN ha considerato l'opportunità di raccordare la struttura formativa definita dalle proposte di riordino delle Classi (nonché le proposte originariamente approvate dai tavoli tecnici e dal tavolo di coordinamento) con quella delle classi attualmente vigenti introducendo, dove necessario e possibile, proposte di modifica che facilitino la transizione nei nuovi ordinamenti.

Il CUN propone, inoltre, di modificare l'elenco dei SSD dell'area matematica per la formazione "istituzionale" di base in corsi di laurea diversi da quelli matematici secondo la formula: "da MAT 01 a MAT 09". Tale espressione - applicabile a tutti i complessi disciplinari in contesti formativi analoghi, - comprensiva di tutti i SSD dell'area - indica la possibilità di riconoscere la competenza all'insegnamento di base a tutti i docenti inquadrati in uno dei SSD dell'area stessa.

Tra quelle indicate negli allegati per le singole classi, il CUN sottolinea infine le seguenti modifiche ed osservazioni :



- Parere non favorevole all'istituzione della classe L 43, Tecniche psicologiche, proposta non conforme con quella del Tavolo tecnico pertinente, in quanto finalizzata esclusivamente ad una figura professionale controversa, priva di prospettive di accesso a una classe magistrale, priva di corrispondenza con validi percorsi formativi. Contestuale proposta di riformulazione e di diversa denominazione, come L-24 Scienze e Tecniche psicologiche della classe L-24 Scienze Psicologiche, in quanto più valida e coerente, secondo le indicazioni del Tavolo tecnico.

- Parere non favorevole alla istituzione della Classe L-14, Scienze dei servizi giuridici, a meno che non si provveda alla contestuale istituzione di una Classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali.

- Presa d'atto della proposta di un doppio percorso per la formazione magistrale in Architettura e Ingegneria edile e - Architettura, attraverso una classe a troncone unico secondo la normativa europea ed una classe magistrale costruita su 120 CFU, che fa seguito alla classe triennale L17, Scienze dell'architettura, corrispondente alla attuale diversificazione delle scelte formative nelle diverse sedi. Il CUN, pertanto ritiene accettabile la formulazione che prevede accanto al percorso quinquennale anche un percorso biennale magistrale.

- In relazione alle classi di area medica, il CUN concorda con la conformazione relativa alle classi a ciclo unico della classe magistrale di Medicina e Chirurgia (LM41), al fine di non creare discontinuità con l'ordinamento vigente della classe specialistica 46S e di rispettare le indicazioni comunitarie in merito alla formazione del medico. Per quanto riguarda la classe magistrale a ciclo unico di Odontoiatria e protesi dentaria (LM46), il CUN approva il passaggio del corso da 5 a 6 anni al fine di migliorare lo standard di preparazione dell'odontoiatra.

In relazione alle quattro classi di laurea L/FNT 1, 2, 3,4, e alle quattro laurea magistrale LM/FNT 1,2,3,4, delle professioni sanitarie, pur tenendo conto delle indicazioni del Tavolo tecnico, si è ritenuto opportuno di reintrodurre SSD e ambiti al fine di garantire la preparazione culturale dei laureati delle professioni sanitarie.

### **Raccomandazioni**

In vista della applicazione delle nuove classi, il CUN ritiene opportuno, evidenziare alcuni elementi critici particolarmente significativi, manifestatisi già nelle fasi della prima attuazione della riforma dell'autonomia didattica, e sollecita tutti gli attori del processo formativo ad attivarsi per mitigarli o, eliminarli.

- A fronte di una talora non coordinata ed eccessiva frammentazione delle unità didattiche (insegnamenti e moduli), appare opportuna la ricerca e la definizione, almeno per comparti omogenei, di un'unità formativa-base, cui corrisponda un valore-base unificante in CFU. Altrettanto opportuno appare mitigare le differenze nella attribuzione a ciascun credito di ore di attività didattica, soprattutto frontale.

- E' da rilevare, altresì, che una eccessiva frammentazione degli insegnamenti non solo rende incerto il conseguimento degli obiettivi formativi, ma costituisce anche un inutile appesantimento e una immotivata dispersione dell'impegno dello studente.

- Per la formazione di base, ma anche per quella caratterizzante, soprattutto quando orientata a specifiche professioni, appare opportuno un coordinamento nella definizione dei contenuti e nel corrispondente numero di CFU assegnati. Più in generale, occorre provvedere affinché il credito formativo universitario, nell'applicazione del suo riconoscimento nei trasferimenti di sede o di



corso, non renda difficile la comparabilità dei percorsi e faciliti la mobilità studentesca, piuttosto che frenarla.

- La diversificazione eccessiva nella denominazione dei corsi di studio - in particolare di molti corsi consolidati e orientati a ben definiti ambiti culturali e professionali - risulta spesso fuorviante e so sostanzialmente non corrisponde alla formazione erogata. Peraltro, una proliferazione di denominazioni, anche se ancorate alla denominazione unificante della classe di appartenenza, produce confusione e disorientamento, non compensati da un ipotetico incremento di attrattività.



- La possibilità di riconoscere come CFU competenze significative e coerenti acquisite attraverso attività lavorative pregresse o attraverso una formazione di livello postsecondario alla cui progettazione e realizzazione abbia partecipato una istituzione universitaria, introdotta dal D.M.509/99 e confermata dal D.M.270/04 (art. 5, c. 7) rappresenta uno dei punti più significativi della nuova normativa. Tuttavia occorre evitare che l'applicazione sia travisata e realizzata in entità e modalità tali da mortificare il significato stesso della formazione universitaria, con grave danno di sostanza e di immagine. Il CUN ritiene necessario il ricorso ad uno specifico intervento normativo e suggerisce che sia definito un limite superiore di 60 CFU. Inoltre i CFU riconoscibili in base alla pregressa attività lavorativa non devono, di norma, essere equiparati quelli acquisibili attraverso la frequenza di corsi di insegnamento e il superamento dei relativi esami di profitto. Infatti, l'insegnamento universitario ha (o dovrebbe avere) carattere di formazione critica e, come tale, non è mai, o quasi mai, completamente corrispondente alle conoscenze e alle competenze acquisibili attraverso l'esercizio professionale.

Il CUN infine sottolinea con favore l'attenzione rivolta dal D.M. 270/04 al raccordo tra percorsi culturali e formazione professionale. Tuttavia, non può non esprimere perplessità e preoccupazione per il ruolo, talvolta anomalo, che viene attribuito agli ordini professionali.

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE





*Ministero dell'Università e della Ricerca*

Prot. n. 2079

Al Sig. Ministro

Spedito il 27 OTT. 2006

SEDE

M.U.R. GABINETTO -
31 OTT. 2006
PROT. N° 2079

OGGETTO: Revisione delle classi dei corsi di studio - D.M. 270/2004  
Parere generale n. 123 - Correzione errore materiale.

Si segnala che nel parere in oggetto è contenuto il seguente errore materiale di cui si propone la corretta lettura:


**Pag. 6 Classe delle lauree in Scienze dei servizi giuridici (L 14):**

La dizione "Nessuna osservazione" va sostituita con la dizione "Si ribadisce la validità del precedente parere approvato dal CUN nella seduta del 21/12/2005"

Si allega lo schema della classe con le osservazioni del CUN che deve intendersi sostitutivo del precedente schema inviato con il parere generale.

IL SEGRETARIO

IL VICE PRESIDENTE



## Classe delle lauree in SCIENZE DEI SERVIZI GIURIDICI

### *Classe di laurea non approvata dal CUN*

#### **OBIETTIVI FORMATIVI QUALIFICANTI**

I laureati nei corsi di laurea della classe devono:

- possedere una solida preparazione culturale e giuridica di base, la sicura conoscenza di particolari settori dell'ordinamento e la capacità di applicare la normativa ad essi pertinente;
- saper utilizzare efficacemente, in forma scritta e orale, almeno una lingua dell'Unione Europea, oltre l'italiano, in ambito giuridico e per lo scambio di informazioni generali;
- possedere adeguate conoscenze di informatica giuridica e degli strumenti per la comunicazione e la gestione dell'informazione anche con metodi informatici e telematici.

I laureati della classe svolgeranno attività professionali in ambito giuridico-amministrativo pubblico e privato, nelle amministrazioni, nelle imprese, nel terzo settore e nelle organizzazioni internazionali, per le quali sia necessario possedere una specifica preparazione giuridica, con riferimento, tra gli altri e a titolo esemplificativo, ai profili professionali di operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, operatore giuridico-informatico, consulenza del lavoro.

I corsi di laurea curano l'acquisizione delle capacità necessarie per la corrispondente specifica formazione professionale, con particolare riferimento all'attivazione di tirocini formativi per l'acquisizione di esperienze professionali.

Un Ateneo può attivare più corsi di laurea in questa classe, purché i loro ordinamenti didattici differiscano per almeno 30 crediti formativi.

## ATTIVITÀ FORMATIVE INDISPENSABILI

Attività formative:	Ambiti disciplinari	Settori scientifico-disciplinari	CFU	Tot. CFU
Di base	discipline metodologiche	SECS-S/01 - Statistica SECS-S/03 - Statistica economica SPS/07 - Sociologia generale SPS/09 - Sociologia dei processi economici e del lavoro SPS/12 - Sociologia giuridica, della devianza e mutamento sociale	9	27
	storico-giuridico, filosofico-giuridico, informatico-giuridico	IUS/18 - Diritto romano e diritti dell'antichità IUS/19 - Storia del diritto medievale e moderno IUS/20 - Filosofia del diritto	9	
	economico	SECS-P/01 - Economia politica SECS-P/02 - Politica economica SECS-P/03 - Scienza delle finanze	9	
Caratterizzanti	publicistico	IUS/08 - Diritto costituzionale IUS/09 - Istituzioni di diritto pubblico IUS/10 - Diritto amministrativo IUS/13 - Diritto internazionale IUS/14 - Diritto dell'unione europea IUS/16 - Diritto processuale penale IUS/17 - Diritto penale IUS/21 - Diritto pubblico comparato		63
	privatistico	IUS/01 - Diritto privato IUS/02 - Diritto privato comparato IUS/15 - Diritto processuale civile		
	discipline giuridiche d'impresa	IUS/03 - Diritto agrario IUS/04 - Diritto commerciale IUS/05 - Diritto dell'economia		

		IUS/06 - Diritto della navigazione IUS/07 - Diritto del lavoro IUS/12 - Diritto tributario	
	<b>economico-aziendalistico</b>	SECS-P/07 - Economia aziendale SECS-P/08 - Economia e gestione delle imprese SECS-P/10 - Organizzazione aziendale SECS-P/11 - Economia degli intermediari finanziari	

<b>TOTALE</b>	90

#### **NOTE**

1. Il riordino della Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici (ex Classe 2) va valutato nel complesso delle classi di laurea dell'area giuridica, tenendo conto, in particolare, della Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza, per consentire che l'area della formazione giuridica assurga a sistema definito ed organico.

2. Gli obiettivi formativi e i contenuti della Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici vanno opportunamente differenziati rispetto agli obiettivi formativi e ai contenuti della Classe delle lauree magistrali in Giurisprudenza, così come rispetto agli obiettivi formativi e ai contenuti della ex Classe 31 - Scienze giuridiche, che restano assorbiti dalla nuova Classe delle lauree magistrali a ciclo unico.

3. Esigenze di ragionevolezza e di economicità di sistema impongono che l'area della formazione giuridica diversa dalla Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza vada strutturata su due livelli di formazione: un percorso triennale, al quale dovrà corrispondere la Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici, e un percorso di laurea magistrale, diversamente denominata, che ne costituisca il normale proseguimento. Ciò anche in sintonia con quanto previsto nell'attuale organizzazione delle classi delle lauree e delle lauree specialistiche, sulla quale si sta operando

l'intervento di riforma, che prevede per la Classe 2 - Scienze dei servizi giuridici uno sbocco specialistico nella Classe 102/S - Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica.

4. A differenza della laurea magistrale a ciclo unico, deputata specificamente alla formazione di giuristi destinati ad accedere alle professioni legali (magistratura, notariato, avvocatura), la classe di laurea triennale (così come la classe di laurea magistrale che si propone di istituire, quale normale prosecuzione dei relativi studi giuridici) risponde all'esigenza di formare la pluralità delle altre figure professionali del settore giuridico, richiesta dal mercato del lavoro e continuamente in evoluzione.

5. La classe di laurea magistrale della quale si richiede l'istituzione, consentirà di formare laureati destinati a esercitare elevate funzioni giuridico-amministrative e legali di alta responsabilità nelle amministrazioni, in aziende pubbliche e private, nelle imprese ed in altri settori tradizionali e innovativi. A tale fine, i laureati nella nuova classe di laurea magistrale dovranno possedere il sicuro dominio dei principali saperi dell'area giuridica, la piena capacità di analisi e di combinazione delle norme giuridiche, anche in relazione ai saperi economici, sociologici e statistici, la completa padronanza delle capacità di ragionamento giuridico e di interpretazione dei testi normativi, oltre che del loro efficace trattamento informatico.

6. Tra i percorsi formativi che compongono l'area della formazione giuridica (laurea magistrale a ciclo unico, laurea triennale, laurea magistrale) va prevista la possibilità di passaggio con riconoscimento dei crediti formativi acquisiti, senza peraltro alterare l'equilibrio generale del sistema. Dovrà essere consentito il passaggio, eventualmente con debiti formativi, dalla Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza alla classe di laurea triennale in Scienze dei servizi giuridici, e viceversa. Resta fermo, in ogni caso, il divieto di passaggio dal percorso triennale ovvero dalla Classe delle lauree magistrali a ciclo unico in Giurisprudenza alla istituenda classe di laurea magistrale biennale, senza il previo conseguimento del titolo di laurea.

7. In considerazione di quanto innanzi esposto, pertanto, il Consiglio Universitario Nazionale esprime parere non favorevole alla istituzione della Classe L-14 - Scienze dei servizi giuridici, a meno che non si provveda alla contestuale istituzione di una Classe di laurea magistrale che rappresenti il naturale proseguimento degli studi giuridici triennali.

A



# CRUI

Conferenza dei Rettori  
delle Università Italiane

CRUI - CONFERENZA DEI RETTORI DELLE UNIVERSITA' ITALIANE P.zza Rondanini, 48 - I 00186 Roma - Tel. +39 06 68 44 11 - Fax +39 06 68 441 399  
segreteria@cruil.it www.cruil.it

## Messaggio FAX

A: FAX: 065926146  
All'att. di: 065926146  
Da: Rosanna Giglio  
Data: martedì 31 ottobre 2006

Ai sensi dell'art. 6 della L. 412/1991, la trasmissione della presente nota via fax ha valore ufficiale: non si provvederà, pertanto, ad inviame copia per posta.

### Oggetto

PARERE CRUI

### Messaggio

Al Capo di Gabinetto  
On. Oberdan Forlenza

M.U.R. GABINETTO -
31 OTT 2006
PROT. N° 10716

Si ritrasmette il parere CRUI sulle classi di laurea.

Con i migliori saluti. Segreteria CRUI





# CRUI

Conferenza dei Rettori  
delle Università Italiane

## PARERE DELLA CRUI SUI DECRETI MINISTERIALI RELATIVI ALLA DISCIPLINA DELLE LAUREE TRIENNALI E DELLE LAUREE MAGISTRALI AI SENSI DELL'ART. 13, COMMA 2, DEL D.M. 270/2004

L'Assemblea della CRUI, riunita il 21 settembre 2006, nel prendere in esame i nuovi decreti ministeriali relativi alla disciplina delle lauree triennali e delle lauree magistrali, ritiene che il parere, richiesto in ottemperanza dell'art. 13, secondo comma, del DM 270/2004, circa i tempi entro i quali le università adeguano i loro regolamenti didattici ai decreti suddetti, non possa essere espresso prescindendo da una più generale considerazione delle disposizioni contenute nei medesimi decreti e dell'entità e del grado di impegno delle procedure richieste agli atenei per l'approvazione e l'entrata in vigore delle operazioni di revisione e di adeguamento stabilite dalla nuova normativa.

A questo riguardo la CRUI sottolinea tra le principali novità introdotte dai nuovi decreti rispetto a quelli predisposti dal precedente Governo:

- l'applicazione delle nuove norme indistintamente a tutte le università, statali e non statali, ivi comprese quelle telematiche:

- la possibilità di istituire corsi di laurea e corsi di laurea magistrale interclasse;

- la possibilità di modificare i vigenti regolamenti entro un triennio a decorrere dall'anno accademico 2007/08;

- la possibilità che le modifiche possano riguardare anche singoli corsi di laurea o di laurea magistrale, purché vengano contemporaneamente adeguati tutti i corsi della medesima classe;

- la condizione vincolante per l'attivazione di un corso di laurea o di laurea magistrale secondo il nuovo ordinamento di disporre per la metà degli insegnamenti relativi (corrispondenti, rispettivamente, a 90 e a 60 crediti) di docenti di ruolo (professori o ricercatori) inquadrati nei relativi settori scientifico-disciplinari; nel caso di docenti di ruolo presso altro ateneo, sulla base di specifiche convenzioni e fermo restando che nessun professore o ricercatore di ruolo potrà essere conteggiato più di due volte per insegnamenti comunque tenuti nel proprio o in altro ateneo;

- la fissazione di un numero minimo totale di 12 crediti per i corsi di laurea, di 8 crediti per quelli di laurea magistrale, da riservare alle attività formative autonomamente scelte dallo studente, ampliandone le possibilità di scelta;

- la fissazione di un numero minimo totale di 18 crediti per i corsi di laurea, di 12 crediti per quelli di laurea magistrale per le attività formative affini o integrative, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare;

- il rinvio al sistema di descrittori adottato in sede europea, unitamente ad altre specificazioni richieste nella definizione degli ordinamenti didattici dei corsi di laurea e di laurea magistrale;

- le nuove disposizioni e raccomandazioni relative ai trasferimenti degli studenti;

- la previsione che in ciascun corso di laurea e in ciascun corso di laurea magistrale non possano comunque essere previsti in totale più di, rispettivamente, 20 e 12 esami o verifiche di profitto;

- la previsione per i corsi di laurea magistrale di una pluralità di curricula al fine di favorire l'iscrizione di studenti in possesso di lauree differenti.

La CRUI esprime un giudizio complessivamente positivo sulla portata e sulla ispirazione generale del provvedimento, fermo restando che su alcuni punti sarebbero opportune correzioni e precisazioni.

In particolare la CRUI ritiene che:

- nel caso di corsi di laurea interclasse sarebbe preferibile che lo studente individuasse la classe di appartenenza non all'atto dell'immatricolazione, ma all'inizio o nel corso del secondo anno, ovvero dopo aver conseguito 60 crediti;

- che vada chiarita la norma che non consente di conteggiare un docente di ruolo per più di due insegnamenti, sia stabilendo se questo debba intendersi cumulativamente per corsi di laurea e per corsi di laurea magistrale ovvero distintamente per ciascuna tipologia, sia determinando il numero di crediti ovvero di ore di insegnamento da prendere in considerazione ai fini del computo;

- che si chiarisca se i suddetti vincoli di docenza sostituiscano a tutti gli effetti gli attuali requisiti minimi e, in caso affermativo, come le vecchie norme si rapportino alle nuove;

- che il numero di crediti minimi riservati alla libera scelta dello studente sia troppo elevato se non viene efficacemente garantita la loro congruità con il progetto formativo del corso di studio;

- che vada specificata la possibilità di prevedere come settori affini o integrativi ai quali assicurare almeno 18 crediti nei corsi di laurea e almeno 12 crediti nei corsi di laurea magistrale settori già compresi tra le attività di base e caratterizzanti;

- che non si comprendano entro il limite massimo di 20 esami per i corsi di laurea e di 12 per i corsi di laurea magistrale le prove che non danno luogo a votazione;

- che si chiarisca che tra i crediti che gli studenti devono maturare per essere ammessi a sostenere la prova finale sono compresi quelli necessari per la relativa preparazione.

Per quanto riguarda più in particolare i tempi entro i quali adeguare i regolamenti didattici degli atenei alle nuove disposizioni, la CRUI rileva come tali operazioni siano subordinate alle medesime procedure, sicuramente non brevi e impegnative, per l'istituzione di nuovi corsi di laurea e di laurea magistrale previste dall'articolo 11 del DM 270/2004, con l'ulteriore indicazione che si provveda alle modifiche in tempo utile per assicurare l'avvio dei corsi con i nuovi ordinamenti all'inizio di ciascun anno accademico.

In linea di principio la CRUI giudica del tutto apprezzabile la disposizione prevista da entrambi i decreti di far decorrere le modifiche dei vigenti regolamenti didattici di ateneo già dall'anno accademico 2007/2008, anche perché corrisponde ad esigenze largamente presenti negli atenei, dove già da tempo è stato avviato con molto impegno il processo di riconsiderazione e revisione della rispettiva offerta didattica.

La valutazione positiva espressa dalla CRUI è tuttavia subordinata al verificarsi di alcune condizioni, particolarmente richieste dagli atenei.

Perché la suddetta scadenza sia davvero praticabile e non diventi giocoforza per tutti rinviarla responsabilmente di un anno, fermo restando il termine massimo del 2009/2010, è infatti indispensabile che i tempi ancora necessari per la definitiva emanazione del provvedimento e perché le università possano disporre di un quadro di riferimento normativo finalmente certo sul quale basarsi siano i più celeri possibile. Parimenti la CRUI reputa necessario prevedere la possibilità di derogare, in prima applicazione, oltre il prossimo 31 gennaio il caricamento dell'offerta didattica sulla griglia informatica, stabilendo sin d'ora la data relativa. Andrebbero altresì definite procedure il più possibile accelerate e, se del caso, semplificate per l'approvazione degli ordinamenti dei corsi di laurea e di laurea magistrale derivanti dalla mera revisione di corsi già attivati e che dispongano dei requisiti richiesti.

La CRUI si augura vivamente che tali condizioni (a cominciare da una rapida predisposizione da parte del CUN dei pareri di competenza sulle classi di laurea e di laurea magistrale e da una indicazione da parte del Ministero sulle scelte relative) possano effettivamente verificarsi e che si possa conseguentemente dare avvio, sin dall'anno accademico 2007/2008 ad una positiva riconsiderazione di una parte significativa del complesso dell'offerta formativa degli atenei, migliorandone la qualità e l'aderenza agli accresciuti bisogni, particolarmente sentiti, di competenze e di professionalità.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

Alla c/a Ministro dell'Università  
e della Ricerca On. Fabio Mussi

Alla Direzione Generale per  
l'Università - Ufficio II

**OGGETTO: parere decreti di “Disciplina delle classi di laurea triennali e magistrali”  
attuativi del DM 270/2004**

Il CNSU ribadisce nuovamente il proprio apprezzamento in ordine alla necessità di procedere ad una revisione delle classi di laurea. Allo stesso modo si intende sottolineare che nella precedente revisione delle classi di laurea, successivamente bloccata da codesto Ministro, il CNSU aveva partecipato attivamente alla stesura di tale documento sotto invito del Ministro.

Per i motivi sopra citati il CNSU ritiene che sia poco proficuo che nella stesura del regolamento, che andrà a modificare le classi di laurea, il CNSU non sia stato invitato a partecipare in modo attivo alla stesura di questo.

Il Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari, in merito ai decreti di “Disciplina delle classi di Laurea Triennali” sottolinea le osservazioni sotto elencate.

*Art. 3 comma 5* - Il CNSU sottolinea la necessità di inserire all'interno del decreto la possibilità per lo studente di poter acquisire i CFU liberi attraverso l'organizzazione di attività didattiche e seminariali autorizzate dalle competenti strutture didattiche, previsti dai precedenti Decreti Ministeriali.



*Ministero dell'Università e della Ricerca*  
*Consiglio Nazionale degli Studenti Universitari*

*Art. 3, comma 6* - Il presente decreto, ovvero quello relativo al testo delle singole classi di laurea, dovrebbe determinare quali classi necessitano di una prova finale in lingua. Una norma così vaga può ingenerare differenze notevoli tra atenei e anche in uno stesso ateneo per il sostenimento della prova finale.

*Art. 3, comma 8* - Il CNSU ribadisce la necessità, deliberata in modo unanime e recepita nelle precedenti bozze del decreto sulle classi, di riconoscere il 70% dei CFU degli esami di base e caratterizzanti in caso di trasferimento all'interno di una stessa classe.

*Art. 4, comma 2* Si considera positiva l'introduzione di un tetto massimo di esami per la laurea triennale e magistrale, come richiesto dal CNSU; appare contraddittoria la possibilità e l'invito ad integrare esami già esistenti, che potrebbe portare invece ad un aumento esponenziale delle prove di verifica non verbalizzate.

*Art 5, comma 1* - Si ribadisce quanto già osservato in merito al DM 270/2004, in particolare che la definizione di CFU come 25 ore di "impegno" appare vaga e potrebbe dare adito a molteplici interpretazioni.

*Art 5, comma 2* - Appare necessario determinare all'interno delle singole classi di laurea la quota oraria riservata allo studio e quello alla didattica frontale.

*Art 5, comma 3* - il CNSU sottolinea come sia necessario specificare all'interno dell'articolato che la prova finale sia compresa nei 180 CFU della triennale e dei 120 nella magistrale.

Roma, lì 8.11.2006

Per il Consiglio  
Il Presidente del CNSU